



CIRCOLARE 03/2021

**ANNOTAZIONE
NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 112, C. 1 DEL TESTO UNICO BANCARIO,
DELL'AUTORIZZAZIONE DEI CONFIDI ISCRITTI AD EFFETTUARE
LE OPERAZIONI DI EROGAZIONE DEL CREDITO
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 256, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 178/2020**

21 dicembre 2021

Indice

1. Definizioni	2
2. Riserva di attività e disciplina delle erogazioni da parte dei confidi minori	3
3. Requisiti prescritti dal Decreto MEF per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Organismo	3
4. Contenuto e modalità di presentazione della domanda	4
5. Fase istruttoria e adozione del provvedimento di autorizzazione	5
6. Avvio dell'attività di erogazione del credito da parte dei Confidi Minori	6
7. Rinnovo dell'annotazione relativa all'autorizzazione alla concessione delle erogazioni	6
8. Disposizioni finali	6

1. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- a) “Testo Unico Bancario” ovvero “TUB”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- b) “Decreto MEF”, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 agosto 2021 ex art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente la definizione dei requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza richiesti ai Confidi iscritti nell’Elenco di cui all’art. 112, comma 1, del TUB per effettuare le erogazioni di credito previste dall’art. 1, comma 256, lettera c) della legge n. 178/2020;
- c) “Regolamento OCM”, si intende il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015, n. 228 recante il “il Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell’organismo previsto dall’articolo 112-bis del Testo Unico Bancario”;
- d) “Legge Confidi”, l’art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;
- e) “Regolamento sui Requisiti degli Esponenti”, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, avente ad oggetto il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”;
- f) “Circolare MEF 1/2021”, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4.3.2021 avente ad oggetto “Indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15 della legge n. 108 del 7 marzo 1996 da parte dei Confidi, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e criteri aggiuntivi di assegnazione delle risorse del Fondo per Confidi e Associazioni e Fondazioni per la lotta all’usura”;
- g) “Legge n. 178/2020” la Legge 178 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”;
- h) “Legge n. 108/1996”, la Legge n. 108 del 7 marzo 1996 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di usura”;
- i) “Confidi Minori”, i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra
- j) liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui al comma 1 della Legge Confidi iscritti all’elenco previsto dall’art. 112 del Testo Unico Bancario;
- k) “Elenco”, l’elenco di cui all’art. 112 comma 1 del Testo Unico Bancario;
- l) “Organismo”, l’Organismo di cui all’art. 112-bis del TUB incaricato della tenuta dell’Elenco;
- m) “Consiglio di Gestione”, l’Organo di Gestione dell’Organismo;
- n) “Domanda”: domanda di autorizzazione dei Confidi iscritti nell’Elenco di cui all’art. 112, comma 1, del Testo Unico Bancario ad effettuare le operazioni di erogazione del credito ai sensi dell’art. 1, comma 256 lettera c) della legge n. 178/2020 nonché di annotazione di tale autorizzazione nell’Elenco. Il modulo di Domanda ed i relativi allegati sono reperibili all’indirizzo web www.organismocm.it;
- o) “Fondo”, il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della legge 7
- p) marzo 1996, n. 108;
- q) “Erogazioni”, le operazioni di erogazione del credito, ai sensi dell’art. 1, comma 256, lettera c) della legge n. 178/2020, fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole

e medie imprese effettuate a valere sulle risorse proprie del Fondo e sulle risorse proprie del Confidi Minore;

- r) “Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale”: l’indicatore riportato nell’allegato 1 al Decreto MEF, che integra l’indicatore già definito dalle “Disposizioni operative del Fondo di garanzia” di cui alla legge n. 662/1996, approvate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 marzo 2017 alla Parte XIV “Procedure per l’individuazione dei soggetti garanti autorizzati”, par. B “Criteri di valutazione per l’autorizzazione” punto A “Adeguatezza patrimoniale”, per tener conto anche del rischio associato alle Erogazioni;
- s) “Risorse Proprie”: le risorse impiegate dal Confidi Minore per le operazioni di cui all’articolo 1,
- t) comma 256, lettera c) della legge n. 178/2020 diverse dalle Risorse del Fondo;
- u) “Risorse del Fondo”: le risorse di cui all’articolo 1, comma 256, della legge n. 178/2020
- v) impiegate per le operazioni di cui alla lettera c) dello stesso comma.
- w) “PMI”: le piccole e medie imprese come definite dal decreto 18 aprile 2015 del Ministero delle attività produttive, adottato in attuazione della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

2. Riserva di attività e disciplina delle erogazioni da parte dei confidi minori

1. I Confidi Minori a ciò espressamente autorizzati dall’Organismo possono concedere Erogazioni a condizione che:
 - a) l’importo massimo per singola operazione di erogazione sia pari a €40.000;
 - b) i soggetti beneficiari siano PMI a elevato rischio finanziario, come individuate ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera a) della legge n. 108/1996 o dell’art. 1, comma 256, lettera a), della legge n. 178/2020;
 - c) almeno il 20 per cento e non oltre il 50 per cento dell’importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a Risorse Proprie, sulle quali il Confidi Minore non può giovare di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
 - d) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di Risorse Proprie impiegate dal Confidi Minore.
2. L’autorizzazione dell’Organismo consente la concessione di Erogazioni nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al comma precedente; di conseguenza, le attività di concessione di finanziamenti che non rispettano i requisiti sopra previsti rientrano nella riserva di attività delle banche e degli altri intermediari finanziari a ciò autorizzati e sono quindi precluse ai Confidi.

3. Requisiti prescritti dal Decreto MEF per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Organismo

1. Il Confidi Minore che intende essere autorizzato alla concessione delle Erogazioni presenta Domanda di autorizzazione all’Organismo con i contenuti e secondo le modalità riportate all’art. 4.
2. L’Organismo rilascia l’autorizzazione qualora gli elementi forniti nella Domanda consentano di verificare la sussistenza dei requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza indicati nel Decreto MEF per la concessione delle Erogazioni. In particolare l’Organismo verifica, sulla base delle informazioni indicate nella Domanda, che:
 - a) il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non sia inferiore ad euro 3.000.000;
 - b) l’Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale¹, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo bilancio

¹ Ai sensi dell’Allegato 1 al Decreto MEF, il calcolo del requisito dell’adeguatezza patrimoniale è dato dal rapporto avente: i) al

approvato, non sia inferiore al 15%;

- c) siano stati valutati sugli esponenti aziendali del Confidi Minore i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti nonché, limitatamente ad almeno il 25 per cento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui all'art 10 del medesimo Regolamento;
- d) siano rispettati i requisiti organizzativi previsti dall'art. 5 del Decreto MEF;
- e) siano rispettati i requisiti di trasparenza previsti dall'art. 6 del Decreto MEF.

4. Contenuto e modalità di presentazione della domanda

1. Il Confidi Minore che intende presentare la Domanda invia alla PEC² dell'Organismo quanto segue:
 - a) Domanda di autorizzazione alla concessione delle Erogazioni debitamente compilata in ogni sua parte e predisposta sulla base del modello sub Allegato n. 1. il Responsabile Legale del Confidi Minore istante attesta la veridicità e completezza delle informazioni contenute nella Domanda³;
 - b) estratto dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale⁴ relativi alla verifica dei criteri di correttezza nonché – limitatamente ad almeno il 25% degli esponenti – dei criteri di competenza dei propri esponenti⁵ ai sensi rispettivamente degli artt. 4 e 10 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti. Per la verifica di tali criteri ciascun esponente dovrà presentare all'organo competente una dichiarazione sostitutiva sui criteri di correttezza secondo il modello allegato alla presente procedura (sub Allegato n. 2) e – con riferimento agli esponenti tenuti alla verifica dei criteri di competenza – il proprio curriculum vitae. Gli organi competenti verificheranno in apposite riunioni la sussistenza dei requisiti richiesti agli esponenti sulla base della documentazione fornita dall'esponente⁶. Con riferimento alla correttezza, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente⁷. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione del Confidi Minore, della fiducia del pubblico, nonché sulla base di uno o più dei criteri indicati nell'art. 5, comma 2, del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti;
 - c) regolamento in materia di credito nelle forme di cui all'allegato 3, comprensivo degli estremi di adozione e pubblicazione del regolamento medesimo sul proprio sito web;
 - d) modello di contrattualistica con il cliente e di informativa precontrattuale predisposta ai sensi della disciplina di trasparenza di cui all'art. 127, comma 2, del TUB e alle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto MEF, avendo cura che dall'informativa precontrattuale risulti inter alia che: i) tra le condizioni economiche del finanziamento sia indicata la quota massima di risorse pubbliche

numeratore la somma tra patrimonio netto e fondi finalizzati all'attività di garanzia [numeratore = patrimonio netto + fondi finalizzati all'attività di garanzia]; ii) al denominatore la differenza tra il valore delle garanzie in essere e il risultato della somma tra riassicurazioni e accantonamenti a cui va sommata a sua volta la differenza tra il credito erogato con risorse proprie ed il risultato della somma delle garanzie a prima richiesta con gli accantonamenti [denominatore = garanzie in essere – (riassicurazioni + accantonamenti) + credito erogato con risorse proprie – (garanzie a prima richiesta + accantonamenti)].

² L'indirizzo PEC del Confidi Minore deve essere quello risultante nel Registro delle Imprese e la domanda deve essere a firma del legale rappresentante del Confidi o di un suo procuratore speciale, pena l'inammissibilità dell'istanza inviata all'Organismo

³ Qualora la verifica di sussistenza dei requisiti abbia per oggetto informazioni che il Confidi Minore ha l'obbligo di iscriverne nel Registro delle Imprese ed emerga un disallineamento tra le informazioni della visura camerale ordinaria e quelle immesse nella istanza di iscrizione, il Confidi Minore è tenuto ad accludere alla Domanda una nota esplicativa, che dia giustificazione del suddetto disallineamento, corredata dalle opportune comunicazioni di aggiornamento inviate al Registro delle Imprese.

⁴ Qualora non sia istituito un Collegio sindacale i requisiti del sindaco sono valutati dal Consiglio di Amministrazione.

⁵ Per esponenti si intendono, ai sensi dell'art.1, comma 1, let. e) – che a sua volta richiama la lettera h) – del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti coloro che hanno incarichi presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione, il collegio sindacale, nonché il direttore generale comunque denominato del Confidi Minore.

⁶ La delibera circa la sussistenza o meno dei requisiti dovrà essere assunta con l'astensione di volta in volta dell'esponente verificato.

⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, let. o) del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti l'organo competente è l'organo del quale l'esponente è componente; per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio.

utilizzabili rispetto al totale dell'importo finanziato e che il costo del finanziamento, in ragione di tali risorse, sia inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato; ii) il finanziamento è erogato in base ad una specifica autorizzazione annotata nell'Elenco di cui saranno riportati gli estremi anche nel sito internet del Confidi Minore; iii) su richiesta del cliente sarà fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto;

- e) copia di convenzione/i o degli accordi con le banche o gli altri intermediari che individuano la definizione di "impresa ad elevato rischio finanziario" mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell'impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 5,2 per cento, secondo le indicazioni contenute nella Circolare MEF 1/2021, ovvero mediante i criteri di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a), della Legge n. 108/1996.
 - f) copia dell'avvenuto versamento del contributo per la presentazione della Domanda;
 - g) copia dell'ultimo bilancio depositato (in formato Xbrl a partire dal momento in cui tale funzionalità sarà disponibile presso il Registro delle imprese).
2. Con riferimento alle informazioni patrimoniali e di bilancio si precisa che le stesse saranno acquisite direttamente dall'Organismo sulla base dei dati trasmessi dai singoli Confidi con il sistema di data entry nell'ambito delle comunicazioni periodiche di cui al par. 5.3. della Circolare OCM n. 01/2021 del 14 luglio 2021. Al fine di consentire la comparabilità e la verifica dei dati dichiarati, le informazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziaria, attinenti ai bilanci, devono essere inserite in conformità alle disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS" adottate dalla Banca d'Italia il 2 agosto 2016. Il Confidi che non adotta tale schema di bilancio è tenuto a procedere alle necessarie riclassificazioni dei dati richiesti.

5. Fase istruttoria e adozione del provvedimento di autorizzazione

1. L'Organismo verifica la completezza della Domanda e avvia il procedimento a far data dalla ricezione della Domanda completa ai sensi del precedente art. 4, dandone notizia al Confidi via PEC entro quindici giorni dalla ricezione della Domanda stessa e indicando il soggetto responsabile dello stesso nonché il termine di conclusione del procedimento. Nel caso in cui la domanda non sia completa, l'Organismo può chiedere entro il medesimo termine un'integrazione della documentazione prima dell'avvio del procedimento amministrativo.
2. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'annotazione nell'Elenco e, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della Domanda completa, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'Erogazione e alla relativa annotazione nell'Elenco ovvero la nega con provvedimento motivato.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso, per un periodo non superiore a trenta giorni, nel caso in cui l'Organismo richieda al Confidi, a mezzo PEC, chiarimenti o integrazioni.
3. Con provvedimento del Consiglio di Gestione, da pubblicare sul sito web dell'Organismo, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione dell'Elenco, è individuata l'unità organizzativa responsabile del procedimento di autorizzazione e della successiva annotazione.
5. Per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, l'Organismo può richiedere al Confidi il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni rese o delle istanze presentate in modo erroneo o incompleto e/o l'esibizione di documenti.
6. Prima della formale adozione di ogni provvedimento di diniego di autorizzazione all'Erogazione, l'Organismo comunica tempestivamente, tramite PEC, agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare, a mezzo PEC, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe il termine per la conclusione del procedimento, il quale inizia nuovamente a decorrere trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data specifica giustificazione nella motivazione del provvedimento

finale.

7. Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, l'Organismo provvede ad
8. annotare il provvedimento nel proprio Elenco e a comunicarlo alle autorità competenti.

6. Avvio dell'attività di erogazione del credito da parte dei Confidi Minori

1. L'autorizzazione del Confidi Minore alle Erogazioni decorre dalla data di annotazione del provvedimento con il quale l'Organismo accoglie la domanda. Il Confidi Minore potrà quindi avviare l'attività di Erogazione dopo che: (i) l'autorizzazione rilasciata dall'Organismo è stata annotata sull'Elenco; (ii) il regolamento in materia di credito di cui all'art. 5, comma 1, lett. a del Decreto MEF è stato pubblicato sul sito web del Confidi nelle forme di cui all'Allegato 3 della presente procedura.
2. Dalla stessa data indicata al comma precedente il Confidi Minore è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento alle operazioni di Erogazione secondo quanto stabilito dal Decreto MEF.

7. Rinnovo dell'annotazione relativa all'autorizzazione alla concessione delle erogazioni

1. Anche successivamente alla prima annotazione nell'Elenco, l'Organismo procede annualmente a verificare se sussistono ancora i requisiti per mantenere l'annotazione dell'autorizzazione alle Erogazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Confidi presenta entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la domanda di rinnovo dell'annotazione per l'anno successivo a quello in corso compilando in ogni sua parte il modello di cui all'allegato n.4 L'annotazione del rinnovo per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda avviene da parte dell'OCM al sussistere dei presupposti e delle condizioni previste dal Decreto MEF entro il 31 dicembre di ogni anno. In assenza dei requisiti e delle condizioni sancite dal Decreto MEF, l'Organismo comunica al Confidi i motivi che ostano al rinnovo dell'annotazione.
3. Nelle more del procedimento di rinnovo – fatte salve la comunicazione di mancato rinnovo di cui al comma precedente o l'adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del Decreto MEF – i Confidi Minori potranno continuare ad effettuare le Erogazioni solo qualora abbiano rispettato il termine di cui al comma 2. In caso di mancato rinnovo, sono salve le operazioni effettuate fino alla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
4. In difetto, decorso il medesimo termine senza che sia stata depositata la domanda di rinnovo, l'autorizzazione alla concessione delle erogazioni decade in via automatica.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 per il rinnovo dell'autorizzazione le domande tardive saranno comunque considerate ricevibili da parte dell'Organismo, tuttavia il Confidi Minore non potrà continuare ad effettuare le Erogazioni sino all'annotazione del provvedimento di rinnovo.

8. Disposizioni finali

1. A far data dall'annotazione nell'Elenco il Confidi è obbligato al rispetto delle prescrizioni indicate negli articoli 7 ed 8 del Decreto MEF in merito al monitoraggio ed alle comunicazioni all'Organismo ed al MEF sul venir meno dei requisiti di cui al Decreto MEF per lo svolgimento delle operazioni di Erogazione del credito.
2. In particolare, l'organo di gestione del Confidi autorizzato ad operare con il Fondo, o, in mancanza, l'organo di controllo, al venir meno dei requisiti di cui al Decreto MEF, deve, entro 30 giorni, darne immediata comunicazione al Ministero e all'Organismo. In tali casi l'Organismo provvede alla conseguente cancellazione delle annotazioni di cui all'art. 2, comma 3, nell'Elenco. Del pari l'Organismo può disporre la revoca dell'autorizzazione alle Erogazioni, previa comunicazione al Ministero o su proposta di quest'ultimo, anche laddove siano accertati gravi irregolarità di gestione o si verificano reiterati inadempimenti agli obblighi di monitoraggio. Il Confidi destinatario del provvedimento di cui al presente comma non può

presentare una nuova istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per i 12 mesi successivi alla data della cancellazione.

3. Inoltre, in caso di mancata comunicazione tempestiva o di errata comunicazione dei dati di cui all'art. 7 del Decreto MEF, l'Organismo, con contestuale comunicazione da inviarsi al Confidi interessato del provvedimento, può sospendere, in via cautelare e d'urgenza, l'autorizzazione alle Erogazioni, nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB, sino al riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 del Decreto MEF.
4. In ogni caso, i Confidi Minori sono tenuti a comunicare all'Organismo ogni modifica alle informazioni fornite nell'ambito della procedura di annotazione relative ai requisiti prescritti dal Decreto MEF per effettuare le Erogazioni.
5. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente procedura si rinvia alle circolari n. 1 e 2 del 2021 emanate dall'OCM e pubblicate sul sito web dell'Organismo.